



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Spett.le

Heart Life Croce Amica Srl.

heartlifecroceamica@primapec.com

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo – CIG B2D588AD06 - Riscontro nota prot. 41983 del 06.07.2026 e reiterazione richiesta di integrazione istruttoria sulla verifica di equivalenza economica del CCNL applicato ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 - Comunicazione di avvio del procedimento di riesame in autotutela dell'aggiudicazione, limitatamente alla verifica di equivalenza del CCNL dichiarato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023, e richiesta di integrazione istruttoria

Premesso che:

- con riferimento alla procedura in oggetto codesto Operatore Economico è risultato aggiudicatario del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo;
- negli atti di gara la Stazione Appaltante ha individuato, ai fini della stima del costo della manodopera e del contratto applicabile, il riferimento ai contratti collettivi afferenti al settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, con richiamo al Decreto Direttoriale n. 30/2024 del Ministero del Lavoro;
- in sede di offerta codesto Operatore Economico ha dichiarato di applicare al personale impiegato nella commessa il CCNL "Case di Cura – Personale non Medico ANPIT-CISAL";
- in particolare, il progetto di assorbimento prevede l'impiego delle seguenti unità di personale:
 - n. 46 autisti, livello ANPIT D1;
 - n. 43 soccorritori/ausiliari, livello ANPIT D1;
 - n. 5 infermieri professionali, livello ANPIT B2;
 - n. 4 centralinisti, livello ANPIT D1;
 - n. 1 responsabile/coordinatore di centrale, livello ANPIT C1;
- a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, codesto Operatore Economico ha già trasmesso dichiarazione di equivalenza contrattuale e tabella comparativa riferita ai principali istituti normativi del CCNL applicato, dichiarando che *"il CCNL ANPIT-CISAL prevede salari minimi mensili lordi pienamente conformi ai parametri di dignità retributiva stabiliti*



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

dalla normativa vigente e comparabili con quelli previsti nel CCNL Cooperative Sociali per figure equivalenti”;

- con il progetto di assorbimento prodotto in gara, codesto Operatore Economico ha dichiarato di accettare la clausola sociale;
- successivamente all'aggiudicazione sono emersi profili che rendono necessario un supplemento istruttorio in ordine alla piena equivalenza economica del CCNL ANPIT-CISAL rispetto al CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, assunto quale parametro di riferimento per il settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Sulla questione l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, nel testo applicabile *ratione temporis* alla presente procedura, stabilisce il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e consente all'operatore economico di indicare un differente contratto collettivo, purché lo stesso garantisca ai lavoratori impiegati nell'appalto tutele economiche e normative equivalenti rispetto a quelle assicurate dal CCNL individuato dalla Stazione Appaltante.

La verifica di equivalenza costituisce, pertanto, un segmento procedimentale necessario, volto ad accertare che la scelta contrattuale dell'operatore economico non determini un abbassamento delle tutele riconosciute ai lavoratori né fenomeni di dumping contrattuale.

L'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in materia di verifica di anomalia dell'offerta, conferma altresì la centralità della verifica del costo della manodopera e del rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e dall'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, pur non applicabile direttamente *ratione temporis* alla presente procedura in quanto successiva alla pubblicazione del bando, assume comunque valore sistematico e ricognitivo dei criteri di verifica dell'equivalenza economica e normativa, confermando la necessità di un raffronto sostanziale tra i trattamenti previsti dai contratti collettivi posti a confronto.

Trova inoltre applicazione la disciplina generale dell'autotutela amministrativa di cui all'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché la disciplina sulla partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e seguenti della medesima legge.

Dall'ulteriore esame della documentazione prodotta agli atti è emerso che la tabella comparativa già trasmessa da codesto Operatore Economico riguarda prevalentemente istituti normativi del rapporto di lavoro, quali lavoro supplementare, lavoro straordinario, periodo di prova, preavviso, malattia, infortunio, maternità, permessi, previdenza e sanità integrativa, senza analizzare compiutamente l'aspetto dell'equivalenza economica.

Tale documentazione, pur rilevante ai fini della valutazione complessiva dell'equivalenza, non appare allo stato sufficiente a comprovare in modo puntuale l'equivalenza economica tra il CCNL ANPIT-CISAL dichiarato da codesto Operatore Economico e il CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Recentissima giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la verifica di equivalenza del CCNL dichiarato dall'operatore economico rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante non può risolversi in un recepimento meramente acritico della dichiarazione dell'impresa, ma richiede un autonomo apprezzamento istruttorio da parte dell'Amministrazione.

In particolare, è stato affermato che la verifica deve investire tanto il profilo economico quanto il profilo normativo delle tutele, dovendo la Stazione Appaltante accertare in concreto che il contratto collettivo applicato dall'operatore non comporti trattamenti deteriori per il personale impiegato nell'appalto. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 3476 del 05.05.2026)

Ad una prima e sommaria analisi tra i livelli dichiarati nel progetto di assorbimento e le declaratorie professionali del CCNL Cooperative Sociali T151 emergono possibili scostamenti economici in relazione alle seguenti figure professionali:

- autisti e soccorritori/ausiliari inquadrati al livello ANPIT D1, da raffrontare con il livello C1 del CCNL Cooperative Sociali, ove riferiti ad autisti soccorritori, autisti accompagnatori o figure analoghe;
- infermieri professionali inquadrati al livello ANPIT B2, da raffrontare con il livello D2 del CCNL Cooperative Sociali, che include il profilo dell'infermiere;
- centralinisti inquadrati al livello ANPIT D1, da raffrontare con il livello A2 del CCNL Cooperative Sociali ove si tratti di centralino meramente esecutivo, ovvero con il livello C1 ove si tratti di personale addetto alla centrale operativa e alla gestione dei flussi di trasporto;
- responsabile/coordinatore di centrale inquadrato al livello ANPIT C1, da raffrontare, in via prudenziale, con il livello E1 del CCNL Cooperative Sociali ove siano esercitate funzioni di coordinamento di unità operativa o servizi semplici.

Il raffronto tabellare sinora effettuato parrebbe evidenziare differenziali economici sfavorevoli al CCNL ANPIT-CISAL rispetto al CCNL Cooperative Sociali T151. Si rimette, tuttavia, a codesto Operatore Economico la dimostrazione che il trattamento economico effettivamente riconosciuto al personale, comprensivo delle voci fisse, continuative e ricorrenti della retribuzione, risulti almeno equivalente a quello previsto dal CCNL assunto a riferimento.

Ne discende la necessità di riesaminare, in autotutela, il provvedimento di aggiudicazione limitatamente al segmento procedimentale concernente la verifica dell'equivalenza del CCNL dichiarato, senza necessità di travolgere, allo stato, gli ulteriori atti di gara, le valutazioni tecniche ed economiche, la graduatoria e gli altri segmenti procedurali non incisi dal presente supplemento istruttorio.

Per le ragioni di cui sopra, con la presente, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990, si comunica l'avvio del procedimento di riesame in autotutela della deliberazione di aggiudicazione n. 953 del 2025, limitatamente alla verifica dell'equivalenza del CCNL ANPIT-CISAL dichiarato da codesto Operatore Economico rispetto al CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151.

Il procedimento è finalizzato a valutare se ricorrano i presupposti per:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

1. confermare l'aggiudicazione già disposta, ove venga adeguatamente dimostrata l'equivalenza economica e normativa del CCNL applicato;
2. confermare l'aggiudicazione con prescrizioni o impegni vincolanti, ove l'equivalenza possa essere assicurata mediante obblighi esecutivi espressamente assunti dall'operatore economico;
3. annullare in autotutela l'aggiudicazione, limitatamente al segmento procedimentale viziato, con regressione della procedura alla fase di verifica dell'equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023;
4. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario a tutela dell'interesse pubblico, della regolarità della procedura, della tutela dei lavoratori e della corretta esecuzione del servizio.

L'interesse pubblico al riesame è ravvisato:

- nell'esigenza di assicurare la piena applicazione dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023;
- nella necessità di prevenire possibili fenomeni di dumping contrattuale;
- nell'esigenza di garantire la tutela economica e normativa del personale impiegato nell'appalto;
- nella necessità di assicurare la legittimità, stabilità ed efficacia degli atti della procedura;
- nella rilevanza pubblica ed essenziale del servizio di trasporto sanitario oggetto dell'affidamento;
- nella necessità di prevenire o ridurre il rischio di contenzioso amministrativo, sindacale o ispettivo.

Ai fini della conclusione del procedimento, si invita codesto Operatore Economico a trasmettere, entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, una relazione integrativa, sottoscritta dal legale rappresentante e preferibilmente asseverata o controfirmata dal consulente del lavoro incaricato, contenente la puntuale dimostrazione dell'equivalenza economica tra il trattamento riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151.

Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero in caso di riscontro incompleto o non idoneo a comprovare l'equivalenza economica e normativa richiesta, questa Stazione Appaltante procederà sulla base degli atti disponibili.

La relazione dovrà contenere, almeno:

a) Tabella comparativa per profilo professionale, recante:

- * numero dei lavoratori impiegati;
- * mansione;
- * livello ANPIT applicato;
- * livello del CCNL Cooperative Sociali T151 ritenuto corrispondente;
- * retribuzione mensile lorda ANPIT;
- * retribuzione annua lorda ANPIT;
- * retribuzione mensile lorda T151;
- * retribuzione annua lorda T151;
- * eventuale scostamento;
- * modalità di copertura dell'eventuale differenziale;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

* motivazione dell'equivalenza.

b) Indicazione analitica delle voci retributive fisse e continuative, specificando almeno:

- * minimo tabellare;
- * indennità di contingenza;
- * EDR;
- * eventuale elemento perequativo mensile regionale;
- * indennità di mancata contrattazione;
- * indennità di mansione;
- * scatti di anzianità;
- * superminimi individuali;
- * trattamenti ad personam;
- * indennità fisse e continuative;
- * tredicesima;
- * eventuale quattordicesima, ove riconosciuta;
- * ogni ulteriore voce fissa o continuativa della retribuzione.

c) Confronto specifico per ciascuna figura professionale, almeno con riferimento a:

- * autisti;
- * soccorritori/ausiliari;
- * infermieri professionali;
- * centralinisti;
- * responsabile/coordinatore di centrale.

d) Attestazione sul mantenimento del trattamento individuale, precisando se ciascun lavoratore mantiene:

- * medesimo CCNL;
- * medesimo livello di inquadramento;
- * medesima retribuzione individuale;
- * superminimi o trattamenti ad personam;
- * anzianità e scatti già maturati;
- * ogni ulteriore condizione economica individuale già riconosciuta.

f) Dichiarazione espressa di assenza di peggioramento retributivo, con la quale codesto Operatore Economico attesti che l'applicazione del CCNL ANPIT-CISAL non comporta, per il personale impiegato nella commessa, un trattamento economico complessivo inferiore a quello derivante dal CCNL Cooperative Sociali T151 per figure comparabili.

g) Eventuale impegno integrativo, ove necessario, a garantire per tutta la durata dell'appalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Cooperative Sociali T151 per i profili professionali comparabili, ferma restando l'applicazione del CCNL ANPIT-CISAL.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Tale eventuale impegno dovrà essere formulato quale adempimento dell'obbligo legale di equivalenza di cui all'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e non potrà comportare modifica dell'offerta economica presentata in gara.

Si precisa che la presente comunicazione non comporta riapertura della fase valutativa delle offerte tecniche o economiche, né modifica della graduatoria approvata.

Il riesame è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'equivalenza economica e normativa del CCNL dichiarato da codesto Operatore Economico ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, all'esito del contraddittorio procedimentale e dell'esame della documentazione che sarà trasmessa, di adottare i provvedimenti conclusivi di competenza.

Il Collaboratore Amministrativo

Dott. Simone Catalano

Il Direttore UOC Area Provveditorato
e RUP

dott.ssa Chiara Giannobile

